



Unione dei Miracoli



UNIONE DI COMUNI

Provincia di Chieti

c/o Comune di Casalbordino Piazza Umberto I° - tel.0873 92191 - fax 0873 9219233 - C.F. e Partita IVA 02385890690

Prot. n. 788 del 02.12.2021

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI NEL PIANO DISTRETTUALE 2016/2018 – IN PROROGA PER L’ANNO 2022

COMUNI ADERENTI ALLA ZONA SOCIALE 2 DELL’ENTE DI AMBITO DISTRETTUALE 07 VASTESE.

**PIATTAFORMA E-PROCUREMENT G.A.T. (Gare Appalti Telematici) <https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/>
CIG 90088366A5**

RIFERIMENTI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI MIRACOLI – ENTE CAPOFILO DI ZONA SOCIALE 2 – ENTE DI AMBITO DISTRETTUALE 07 - VASTESE

Codice Fiscale: 02385890690

Punti di contatto: telefono 0873/921907 e-mail: unionedeimiracoli@legalmail.it

Indirizzo internet: <https://unionedeimiracoli.eu/>

OGGETTO DELL’APPALTO

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto dei servizi alla persona previsti nel Piano distrettuale sociale Ambito 07 Vastese – Periodo 01/02/2022 – 31/07/2022 .

Breve descrizione dell’appalto: appalto per la realizzazione dei seguenti servizi:

DESCRIZIONE
ASSE TEMATICO 1 PUNTO UNICO DI ACCESSO SERVIZIO N. 1.1
ASSE TEMATICO 1 SEGRETARIATO SOCIALE SERVIZIO N. 1.2

ASSE TEMATICO 1 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE SERVIZIO N. 1.3
ASSE TEMATICO 1 FUNZIONI SOCIALI UVM SERVIZIO N. 1.4
ASSE TEMATICO 1 ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE SERVIZIO N. 1.6
ASSE TEMATICO 4 ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI SERVIZIO N. 4.3
ASSE TEMATICO 4 CENTRO DIURNO MINORI SERVIZIO N. 4.4
ASSE TEMATICO 5 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SERVIZIO N. 5.2
ASSE TEMATICO 5 SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A SCUOLA SERVIZIO N. 5.4
ASSE TEMATICO 5 SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE STUDENTI DISABILI SERVIZIO EX PROVINCIA N. 5.5
ASSE TEMATICO 5 SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI SERVIZIO N. 5.6
ASSE TEMATICO 6 CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI AUTOSUFF SERVIZIO N. 6.1
ASSE TEMATICO 7 SERVIZI INTEGRATIVI MINORI N. 7.2

Allegati alla presente:

Quadri finanziari dei servizi e schede Piano distrettuale

Indicazione del Codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito dall'Autorità Vigilanza

Contratti Pubblici: CIG n. 90088366A5

RIFERIMENTI NORMATIVI ED ORGANIZZATIVI GENERALI PER LA PROCEDURA DI GARA - INDICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA GARA.

Il presente appalto, è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici).

La procedura di aggiudicazione del presente appalto è svolta nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario.

Costituiscono norme di riferimento per le procedure le disposizioni contenute nel regolamento dei contratti del Comune.

Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare, si intendono:

a) per "Amministrazione", l'Unione dei Miracoli, Ente Capofila di Zona sociale 2 Ambito distrettuale sociale n. 07 Vastese (Comuni di Casalbordino, Pollutri, Villalfonsina e Torino di Sangro) quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione della fornitura di servizi in argomento;

- b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
- c) per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;
- d) per contratto, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per "Codice dei contratti pubblici", Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- g) per "specifiche tecniche", le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.

DESCRIZIONE GENERALE DEI SERVIZI.

I servizi oggetto del presente appalto sono classificati con riferimento ai seguenti codici CPV:

Attività/prestazione/fornitura	Numero di riferiment o CPC	CPV	Note comparative
Servizi sanitari e sociali – Cat. 25	93	85.31.00.00-5	Prestazioni principali
Servizi di orientamento e consulenza – Cat. 25	93	85.31.23.00-2	Prestazioni secondarie

LUOGO DI ESECUZIONE.

I servizi oggetto dell'appalto devono essere realizzati nell'Ambito Distrettuale sociale 07 Vastese nei comuni: Casalbordino, Villalfonsina, Torino di Sangro e Pollutri.

SPECIFICHE SULL'APPALTO - NORME DI RIFERIMENTO

Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni oggetto dell'appalto e le specifiche tecnico-prestazionali sono indicati e dettagliati nelle schede allegate al presente Capitolato.

L'Amministrazione individua come applicabili alla procedura di aggiudicazione del presente appalto le seguenti normative e/o documentazioni:

- a) D.P.C.M. 30 marzo 2001, relativo a sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 328/2000 opportunamente riveduto in considerazione di quanto previsto dalla Circolare del Ministro per le Politiche Europee del 1° Marzo 2007;
- b) legge regionale 12 novembre 2004, n. 38
- c) Piano sociale regionale 2016/2018;

**DIVIETO DI VARIANTI PER L'ASSETTO BASE DEL SERVIZIO PROPOSTO
DALL'AMMINISTRAZIONE:**

Non sono ammesse varianti.

DURATA DELL'APPALTO E POSSIBILI OPZIONI.

L'appalto ha durata dal 01.02.2022 al 31.07.2022.

L'appalto potrà inoltre essere prorogato per un periodo massimo di sei (6) mesi in relazione all'individuazione di nuovo aggiudicatario per il servizio.

Qualora l'Ente di Ambito distrettuale, Comune di Vasto, dovesse procedere all'appalto dei servizi dell'intero Piano distrettuale vigente, in nome e per conto di tutti i soggetti aderenti (Comuni di Vasto, San Salvo, Cupello, Lentella, Fresagrandinaria, Casalbordino, Pollutri, Villalfonsina e Torino di Sangro), l'appalto si intenderà risolto mediante comunicazione formale anticipata di giorni 30.

L'appalto è risolto di diritto prevista comunicazione a mezzo PEC con preavviso di 30 gg. senza che la ditta appaltatrice possa vantare pretesa alcuna in ordine a corrispettivi, danni, imprevisti di qualsiasi genere.

DIMENSIONAMENTO E VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

COMUNE	VALORE 1 SEMESTRE DI GARA 01/02/2022 - 31/07/2022	VALORE POSSIBILE PROROGA TECNICA (MAX 6 MESI) 01/08/2022 - 31/01/2023
Casalbordino	€ 95.456,50	€ 80.586,70
Pollutri	€ 63.078,60	€ 50.617,20
Villalfonsina	€ 16.830,70	€ 14.019,10
Torino di Sangro	€ 31.828,31	€ 28.122,11
Totale	€ 207.194,11	€ 173.345,11
di cui Oneri sicurezza non soggetti ad iva	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Totale appalto soggetto ad iva	€ 204.194,11	€ 170.345,11
% Iva	5%	5%
iva	€ 10.209,71	€ 8.517,26
Costo presuntivo a carico Stazione appalante senza ribasso di gara	€ 217.403,82	€ 181.862,37
Valore stimato appalto - Netto IVA		
€ 399.266,19		

Il valore complessivo dell'appalto, rapportato al suo dimensionamento, ammonta presuntivamente ad **€ 399.266,19, al netto degli oneri fiscali - Su detto**

valore è stimato il Cig di gara - Polizza fidejussoria da calcolare su detto valore.

L'importo rappresenta "importo massimo stimato" derivante dal possibile esercizio delle opzioni di cui al precedente punto.

Il valore assunto a base d'asta è determinato in **€ 217.403,82**, al netto degli oneri fiscali, comprensivo di tutte le attività, interventi e prestazioni previste e descritte nei quadri finanziari e nelle schede servizio del Piano distrettuale sociale 2016/2018 (in proroga per l'anno 2022), allegati alla presente;

Nel caso in cui i quadri economici del Piano di Zona dovessero essere rimodulati, il progetto potrebbe variare in aumento o in diminuzione rispetto all'importo complessivo, senza doveri da parte dell'Amministrazione.

I costi per la sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da inferenze (contatto rischioso tra personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti) in relazione all'esecuzione dell'appalto, non soggetti a ribasso d'asta, sono determinati in €. 0 (ZERO), come risulta dal Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di seguito DUVRI) redatto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Il DUVRI potrà essere aggiornato dal committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

Per i costi della sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività svolta dall'aggiudicatario, resta immutato l'obbligo per lo stesso di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato.

I servizi sono finanziati con le risorse:

- Fnps - Fondo nazionale politiche sociali
- Frs - Fondo sociale regionale
- Risorse di Bilancio dei singoli

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo quadriennale posto a base d'asta e precisamente di importo pari a quelli dettagliatamente riportati, per ciascun lotto, nella seguente tabella, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:

Gara	Valore stimato	Importo della cauzione pari al 2% del	Importo della cauzione con riduzione del	CIG
-------------	-----------------------	--	---	------------

		valore posto a base d'asta	50% del valore a base d'asta	
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI NEL PIANO DISTRETTUALE 2016/2018 - IN PROROGA PER L’ANNO 2022 - COMUNI ADERENTI ALLA ZONA SOCIALE 2 DELL’ENTE DI AMBITO DISTRETTUALE 07 VASTESE	€ 399.266,19	€ 7.985,32	€ 3.992,66	90088366A5

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto, di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà presentare, in alternativa, tante cauzioni quanti sono i lotti a cui si intende partecipare, ognuna del corrispondente importo e riportante il riferimento al numero del lotto per cui la cauzione è prestata, ovvero un’unica cauzione di importo cumulativo relativa ai lotti per cui si intende partecipare e riportante il riferimento al numero dei lotti per cui la cauzione è prestata.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante, di cui all'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico avente come beneficiario UNIONE DEI MIRACOLI, da appoggiare a Banca UBI BANCA - Filiale di CASALBORDINO - CODICE IBAN: IT-02-B-01000-03245-400300318318.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Vasto, quale soggetto beneficiario.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediarinonabilitati.pdf>
- <http://www.ivass.it/ivass/impresejsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotta secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità, di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni, previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. DA INSERIRE

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, rilasciata dal servizio di Riscossione dell'Autorità (**scontrino Lottomatica** ovvero **ricevuta di pagamento on-line**), secondo le

istruzioni operative presenti sul sito web dell'Autorità stessa (indirizzo: <http://www.anticorruzione.it>), e precisamente:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, collegandosi al "Servizio riscossione contributi" del citato sito web;
- in contanti, con il modello rilasciato dal portale web medesimo, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

I concorrenti allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (INDICAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI).

Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici così come identificati dall'art. 3 comma 1 lett. P del Codice, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata o raggruppata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, così come modificato dal D.L. 32/2019 convertito in legge n. 55 del 14.6.2019.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi mediante piattaforma.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

REQUISITI DI IDONEITÀ

Ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016:

a) Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente all'oggetto del presente appalto ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza.

b) Le Cooperative dovranno essere iscritte all'Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività produttive) del 23/06/2004, all'Albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 381/1991 o al Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell'art. 45 del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), qualora istituiti.

c) Gli Enti del Terzo Settore, ex D.Lgs. n. 117/2017, dovranno essere iscritti negli appositi Albi e avere finalità statutarie idonee all'oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e allegato XVII Parte I lettera a) e b):

a) Fatturato medio annuo globale degli ultimi tre anni (2017 - 2018 - 2019) pari all'importo annuale a base d'asta relativo alla gara a cui si partecipa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

b) idonee dichiarazioni/referenze bancarie rilasciate da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385; qualora la ditta, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica - finanziaria, mediante i

bilanci o estratti dei bilanci ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni (2018 - 2019 - 2020) di servizi analoghi a quelli oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 del Codice dei contratti pubblici e dell'allegato XVII, parte II del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (è ammessa anche la autocertificazione);

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione alla competente C.C.I.A. per attività compatibili con l'affidamento di servizi oggetto della gara di cui all'art. 7.1 lett. a) (per le imprese non

residenti in Italia, iscrizione nel corrispondente registro professionale o commerciale vigente nello Stato di appartenenza; valgono comunque le disposizioni dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016) deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto nella misura minima del 50% dalla mandataria. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e Mandanti/e. In ogni caso il soggetto designato Capogruppo/Mandatario possiede i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle Mandanti. Resta inteso che il raggruppamento dovrà possedere, nel suo complesso, il 100% del requisito richiesto.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

SUBAPPALTO

Per la peculiare natura dei servizi non è consentito il subappalto.

PROCEDURA DI GARA.

La gara di appalto è effettuata con procedura aperta mediante pubblicazione di un bando di gara - Art. 60, comma 3 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016, determinata avendo riguardo agli elementi di seguito indicati e secondo i relativi pesi ponderali e le modalità di calcolo espressi dalla Commissione giudicatrice:

punteggio massimo di 100 punti attribuito in base ai seguenti elementi:

- OFFERTA TECNICA: MAX 80 PUNTI;

- OFFERTA ECONOMICA: MAX 20 PUNTI.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement PIATTAFORMA E-PROCUREMENT G.A.T. (Gare Appalti Telematici) <https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/>- Procedura di acquisto tramite aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa.

LE OFFERTE DOVRANNO PERVENIRE SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT G.A.T. (Gare Appalti Telematici) <https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/>. E' NECESSARIA UN PREVENTIVO ACCREDITAMENTO (Categoria: SERVIZI – SERVIZI SOCIALI) **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 07.01.2022**

Nella prima seduta, **PREVISTA PER IL GIORNO 13.01.2022, ORE 16.00** il Rup nonché PO nella piattaforma E-PROCUREMENT G.A.T. (Gare Appalti Telematici) <https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/>, procederà:

- alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e all'ammissione degli stessi in gara.

- Alla definizione del procedimento relativo all'eventuale soccorso istruttorio secondo quanto già indicato al richiamato comma 9 dell'art. 83 del Codice.

Successivamente, nell'ipotesi di gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verrà nominata apposita Commissione che, in una o più sedute riservate, procederà all'esame dell'offerta tecnica. Dopo aver esaminato tale documentazione, la Commissione procederà ad attribuire i relativi punteggi inserendoli nella piattaforma.

Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la comunicazione relativa alla data di apertura delle offerte economiche verrà inviata tramite l'Area di Comunicazione del Sistema PIATTAFORMA E-PROCUREMENT G.A.T. (Gare Appalti Telematici) <https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/>.

Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica verrà determinato il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, verrà stilata una graduatoria e si procederà alla proposta di aggiudicazione per il candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In caso di punteggio uguale, prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico.

Poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa si procederà alla valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Si rinvia poi sempre all'art. 97 del Codice per il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.

La verifica dei requisiti di ordine generale verrà effettuata d'ufficio mediante il sistema AVCPASS. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, qualora lo ritenga opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive prodotte anche da altri concorrenti.

L'aggiudicazione rimarrà subordinata alla verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti.

Nell'ipotesi di R.T.C. da costituire, in caso di aggiudicazione, il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile che dovrà essere presentato entro 30 gg. dall'eventuale aggiudicazione. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante tuttavia può far valere direttamente la responsabilità facenti capo alle Imprese mandanti.

DOCUMENTAZIONE ACQUISIBILE ED INFORMAZIONI

I soggetti che intendano partecipare alla gara potranno acquisire i documenti:

- Sul portale internet dell'Unione dei Miracoli - <https://unionedeimiracoli.eu/>
- Sul portale internet dei quattro Enti associati (Comuni di Casalbordino – Pollutri – Villalfonsina e Torino di Sangro);
- dalla PIATTAFORMA E-PROCUREMENT G.A.T. (Gare Appalti Telematici) <https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/>;
- richiedendoli direttamente al sottoscritto RUP sulla casella: unionedeimiracoli@gmail.com

Informazioni e documentazioni potranno essere richieste anche a mezzo telefono nelle giornate del martedì e giovedì al n. 0873/921907.

E' consigliabile la richiesta a mezzo mail

Attualmente i servizi sono assicurati da "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RONDINE con sede in Lanciano Via Arco della Porta n. 1 – p.i.: 01978220695 (Capofila Ati: con Soc. Coop. CooperSangro Aventino – con soc. Coop. Croce Arcobaleno)".

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante; qualora l'operatore economico non intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante le dichiarazioni rese devono avere comunque gli stessi contenuti dichiarativi indicati in detti modelli;

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante;

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data della gara, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; in tal caso ovviamente nell'attribuzione del punteggio non si procederà alla riparametrazione prevista dal presente disciplinare, mancando i termini per la riparametrazione.

Come prescritto dall'art. 97 comma 12 del Codice la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente in termini di autotutela amministrativa - e nel rispetto sia del principio civilistico di buona fede che dei principi pubblicistici di rango costituzionale di imparzialità e buona amministrazione - di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca ed abrogazione dell'appalto, dandone comunicazione alle imprese concorrenti.

In tal caso il concorrente aggiudicatario provvisorio/definitivo non potrà avere a che pretendere per risarcimento od indennità di alcun tipo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione senza che, in ragione di ciò, i soggetti partecipanti possano vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo, ivi compreso a titolo di risarcimento del danno subito e delle spese sostenute, qualora non ritenga idonee la/le offerta/e pervenuta/e e/o i progetti non risultassero rispondenti a quanto richiesto nel Capitolato d'onori.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.



Il Responsabile del I Settore
Antonio Barsanofio Ariano
Firma autografa sostituita dall'indicazione del
nominativo del funzionario responsabile.
(art. 3 D.Lgs n. 39/1993)